

## DIRETTIVA 98/56/CE DEL CONSIGLIO

del 20 luglio 1998

relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,visto il parere del Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(3)</sup>,

- (1) considerando che la produzione di piante ornamentali occupa un posto importante nell'agricoltura della Comunità;
- (2) considerando che il conseguimento di risultati soddisfacenti nella coltivazione di piante ornamentali dipende in ampia misura dalla qualità e dallo stato sanitario dei materiali utilizzati per la loro moltiplicazione;
- (3) considerando che l'adozione di requisiti armonizzati a livello comunitario consentirà agli acquirenti di procurarsi in tutta la Comunità materiali di moltiplicazione sani e di buona qualità;
- (4) considerando che tali requisiti armonizzati, nella misura in cui riguardano lo stato fitosanitario, devono essere coerenti con la direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità <sup>(4)</sup>;
- (5) considerando che è opportuno emanare norme comunitarie per tutti i generi e tutte le specie di piante ornamentali nella Comunità, ad eccezione di quelli oggetto del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio <sup>(5)</sup>;
- (6) considerando che, fatte salve le disposizioni fitosanitarie contemplate dalla direttiva 77/93/CEE, non è opportuno applicare le norme comunitarie relative alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione, qualora si comprovi che tali materiali e tali piante sono destinati all'esportazione verso i paesi terzi, poiché le norme ivi vigenti

possono essere diverse da quelle contenute nella presente direttiva;

- (7) considerando che per determinare le norme fitosanitarie e di qualità per particolari generi e specie di piante ornamentali occorrono lunghi e accurati esami tecnici e scientifici; che sarebbe quindi necessario istituire una procedura per la fissazione delle suddette norme;
- (8) considerando che spetta anzitutto ai fornitori di materiali di moltiplicazione garantire che i loro prodotti rispondono alle condizioni fissate dalla presente direttiva;
- (9) considerando che le autorità competenti degli Stati membri devono garantire, con controlli ed ispezioni, che i fornitori soddisfano le suddette condizioni;
- (10) considerando che, per garantire un'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri delle norme stabilite nella presente direttiva, dovrebbero essere istituite misure comunitarie di controllo;
- (11) considerando che l'acquirente di materiali di moltiplicazione ha interesse che sia nota la denominazione delle varietà o dei gruppi di piante e che ne sia salvaguardata l'identità;
- (12) considerando che le caratteristiche specifiche proprie dell'industria che opera nel settore delle piante ornamentali costituiscono un fattore di complicazione; che, pertanto, l'obiettivo sopra enunciato può essere realizzato al meglio garantendo che la varietà è comunemente nota oppure, se si tratta di varietà o di gruppi di piante, rendendo disponibile una descrizione elaborata e conservata dal fornitore;
- (13) considerando che, per garantire l'identità e la regolare commercializzazione dei materiali di moltiplicazione, si devono adottare regole comunitarie relative alla separazione delle partite e ai contrassegni; che le etichette dovrebbero fornire le indicazioni necessarie per il controllo ufficiale e per l'informazione dei coltivatori;
- (14) considerando che, qualora si incontrino difficoltà momentanee di approvvigionamento, dovrebbe essere consentita la commercializzazione di materiali di moltiplicazione rispondenti a requisiti meno rigorosi di quelli previsti dalla presente direttiva;

<sup>(1)</sup> GU C 50 del 17. 2. 1998, pag. 8.<sup>(2)</sup> GU C 104 del 6. 4. 1998, pag. 40.<sup>(3)</sup> GU C 157 del 25. 5. 1998, pag. 3.<sup>(4)</sup> GU L 26 del 31. 1. 1977, pag. 20. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 98/2/CE della Commissione (GU L 15 del 21. 1. 1998, pag. 34).<sup>(5)</sup> GU L 61 del 3. 3. 1997, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 938/97 della Commissione (GU L 140 del 30. 5. 1997, pag. 1).